

6

Giugno

15,00 - 18,00



A.N.D.O.C.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI

IN COLLABORAZIONE CON

EUTEKNE

WEBINAR

[HTTPS://US06WEB.ZOOM.US/WEBINAR/REGISTER/WN_PTFNKN-6RB-B1WVA9BNL-W_ID_811_9158_8177_PASS:ANDOC](https://us06web.zoom.us/webinar/register/wN_PTFNKN-6RB-B1WVA9BNL-W_ID_811_9158_8177_PASS:ANDOC)

LE NOVITÀ DEL MODELLO UNICO

Saluti

Eraldo TURI

Presidente ODCEC di Napoli

Mario MICHELINO

Presidente A.N.Do.C.



Interventi

Francesco De Rosa dottore commercialista - Eutekne

**Le perdite su crediti, Novità in merito alle società di comodo,
L'assegnazione agevolata**

Alessandro Lazzarini Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

**La regolarizzazione delle Esistenze Iniziali, Il concordato preventivo
biennale**

Renato Polise Presidente A.N.Do.C. Accademia di Napoli

**Il punto sui crediti d'imposta inesistenti/non spettanti, Novità in
merito al quadro RW**

Annamaria Travaglione Segretario Nazionale A.N.Do.C.

Novità del Superbonus

Conclusioni

Mena SCARPATO

Segretario A.N.Do.C. Accademia di Napoli

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ATTRIBUIRÀ FINO A N. 3 CREDITI FORMATIVI SPECIALI COMMISURATI ALLE EFFETTIVE ORE DI PARTECIPAZIONE VALIDI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA OBBLIGATORIA DEL COMMERCIALISTA. SI COMUNICA CHE LE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE SARANNO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLA PIATTAFORMA. IL WEBINAR AVRÀ UNA DURATA INDICATIVA DI TRE ORE; PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI COLLEGAMENTO E FRUIZIONE CONTATTARE L'INDIRIZZO EMAIL INFO@ANDOC.INFO - CELL. 335. 9457743. LA PIATTAFORMA UTILIZZATA SARÀ QUELLA DI ZOOM E L'ACCESSO CONSENTITO A PARTIRE DALLE ORE 14,50.

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 NONCHÉ DEL D. LGS. N. 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, L'EVENTO POTREBBE ESSERE OGGETTO DI VIDEOREGISTRAZIONE. IN CASO DI ADESIONE ALLA INIZIATIVA, LA PARTECIPAZIONE SARÀ RESA VISIBILE A TUTTI GLI UDITORI.





ACCADEMIA
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
DI NAPOLI

ACCADEMIA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI NAPOLI

SCHEDA SOCIO – DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ (____),
il ___/___/_____, c.f. _____ residente in _____,
via _____, n. _____, con studio in _____, via
_____, n. _____, tel. _____, fax _____, cell.
_____/_____, e-mail _____

chiede:

☐ di essere iscritto come socio all'*Accademia dei Dottori Commercialisti di NAPOLI* con sede in Via Benedetto Cariteo n.12, c.f. 95255790636;

dichiara

☐ di averne visionato lo statuto e il regolamento e, inoltre, di essere a conoscenza che l'Accademia aderisce all'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI (A.N.Do.C.) con sede in Roma;

☐ di essere Commercialista e di essere iscritto alla sezione "A" dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dell'Ordine di Napoli al n. _____;

☐ di impegnarsi ad attuare iniziative a tutela del titolo di "Dottore Commercialista" e delle prerogative professionali ad esso associate.

Allega copia di un documento d'identità valido e copia del bonifico effettuato a favore dell'Associazione Accademia dei Dottori Commercialisti di Napoli Iban IT74S071100340000000007575 per euro 50,00 (Cinquanta/00) quale quota d'iscrizione 2024 (annuale) o, in alternativa, per € 100,00 (Cento/00) quale quota per il triennio 2024/2026.

Autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nella scheda di adesione ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Napoli, _____

In Fede

6 giugno 2024

EUTEKNE

PERDITE SU CREDITI

A cura di Francesco DE ROSA



Riferimenti normativi e di prassi

- Art. 101, commi 5 e 5bis, DPR 917/86
- Art. 106, commi 1 e 2, DPR 917/86
- Art. 13 DLgs. 147/2015
- Circolare Agenzia delle entrate 1.8.2013 n.26
- Circolare Agenzia delle entrate 4.6.2014 n.14
- OIC 15 (dicembre 2016)

Definizioni

- La **svalutazione** è la riduzione di valore di un credito, che dipende dalla convinzione che esso non sarà riscosso per intero. È collegata ad una **inesigibilità potenziale**, e può essere anche forfetaria (svalutazione per masse)
- La **perdita** su crediti è l'annullamento del valore di un credito, che rispecchia l'abbandono di ogni possibilità di riscossione. È collegata ad una **inesigibilità definitiva**, e può essere solo analitica

Svalutazioni e perdite

Visione civilistica

Svalutazione → analitica o
forfetaria
Sempre collegata ad una
inesigibilità potenziale

Perdita: solo analitica, collegata
alla perdita di ogni diritto sul
credito

Visione fiscale

Svalutazione: solo forfetaria e
solo di massa (e collegata ad una
inesigibilità potenziale). Art. 106,
comma 1

Perdita: solo analitica, ma non
necessariamente collegata alla
perdita di ogni diritto sul credito.
Art. 101, comma 5

Fondo svalutazione crediti

Dedotto: la parte formata con le svalutazioni nei
limiti dell'art. 106, comma 1

Tassato: la parte formata con le svalutazioni
eccedenti i limiti dell'art. 106, comma 1

Art. 106 del TUIR

(*comma 1*) “Le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel **comma 1 dell'articolo 85**, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi. Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti. La deduzione non è più ammessa quando l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.”

Valore dei crediti	100.000
Deduzione annua consentita	500
Importo massimo fondo dedotto	5.000

Art. 106 del TUIR


(*comma 2*) “Le perdite sui crediti di cui al comma 1, determinate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, sono deducibili a norma dell'**articolo 101**, limitatamente alla parte che eccede l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.”

Valore dei crediti	80.000
Fondo già dedotto	5.000
Sopravvenienza attiva (fiscale)	1.000

Art. 101, comma 5 del TUIR

“Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106, sono deducibili se risultano da **elementi certi e precisi** e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a **procedure concorsuali** o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.[...] Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia **di modesta entità** e sia decorso un periodo di **sei mesi dalla scadenza di pagamento** del credito stesso. [...] Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è **prescritto**. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di **cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.**”

Art. 101, comma 5 del TUIR



Elementi certi e precisi: processo di stima

La perdita è definitiva “solo in presenza di una situazione oggettiva di insolvenza non temporanea” (**circolare Agenzia delle entrate 26/E/2013**).

Inoltre, si può dedurre la perdita su crediti in caso di:

- fuga
- latitanza
- irreperibilità
- etc...

Risoluzione Agenzia delle Entrate n.16/E del 23/1/2009: l’Agenzia ritiene che sul credito verso una A.S.L. non si possa dedurre una perdita, perché la A.S.L. è solvibile in quanto ente pubblico (nonostante le azioni esecutive non abbiano dato risultati).

Esito negativo di azioni esecutive

+

Valutazione negativa della situazione economica e patrimoniale del debitore

Crediti di modesta entità

Disciplina introdotta dall'**articolo 33, comma 5, del DL 83/2012**


Inoltre, si può dedurre la perdita su crediti in caso di:

Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi "[...]. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese."

Crediti di modesta entità

Articolo 27, comma 10, DL 15/2008: “Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a trecento milioni di euro. Tale importo è gradualmente diminuito fino a cento milioni di euro entro il 31 dicembre 2011. Le modalità della riduzione sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto delle esigenze organizzative connesse all'attuazione del comma 9.”


Crediti di modesta entità




Procedure concorsuali

Procedura	Momento rilevante
Fallimento	Sentenza dichiarativa
Liquidazione coatta amministrativa	Provvedimento
Amministrazione straordinaria	Decreto che dispone la procedura
Concordato preventivo	Decreto di ammissione alla procedura
Accordo di ristrutturazione dei debiti	Decreto di omologazione
Piano di risanamento attestato	Iscrizione nel Registro delle Imprese
Procedure estere	Ammissione

Procedure concorsuali (C.M. 26/E/2013)




Sulla base di un “razionale e documentato processo di valutazione conforme ai criteri dettati dai principi contabili”, si deve valutare



Procedure concorsuali

L'articolo 13, comma 1, del DLgs. 147/2015 ha introdotto, nell'articolo 101 del DPR 917/86, il comma 5-*bis*: “Per i *crediti di modesta entità* e per quelli vantati nei confronti di *debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali* o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, **nel periodo di imputazione in bilancio**, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.”

Procedure concorsuali (dopo art. 13 DLgs. 147/2015)



Svalutazioni per masse

Trasformazione automatica delle svalutazioni in perdite su crediti

1. Nell'anno x sono effettuate svalutazioni dei crediti per 100 (di cui 20 fiscalmente deducibili);
2. Nell'anno x+1 **matura il semestre di scadenza** di crediti di modesto importo per l'ammontare complessivo di 30;
3. Secondo l'Agenzia delle Entrate (circolari 26/E/2013 e 14/E/2014) nell'anno x+1 si registrerebbe – necessariamente – una **perdita su crediti** di 30, di cui 20 già dedotti nell'anno x e 10 da dedurre nell'anno x+1
(con diverse conseguenze, tra cui l'inesistenza fiscale di crediti per 30 ai fini dello stanziamento del fondo ex art. 106 del TUIR).

Interpretazione superata alla luce dell'art. 13 co. 3 del DLgs. 147/2015

Svalutazioni per masse

Art. 13, comma 3, DLgs. 147/2015

“L'**articolo 101**, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917** si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed *eventualmente non dedotte in tali periodi*, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.”

Svalutazioni per masse

Ante DLgs. 147/2015

Anno	Crediti scaduti da sei mesi	Fondo svalutazione	Fondo dedotto	Totale crediti (fiscale)
X	--	100	20	1.000
X+1	30	100	--	970

Post DLgs. 147/2015

Per aversi la deduzione dei crediti scaduti nell'esercizio occorre una manifestazione di volontà del soggetto. Qualora questa manifestazione non vi sia, la deduzione è consentita



Non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo corretti principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria cancellazione del credito dal bilancio (secondo la relazione allo schema di DLgs. in attuazione dell'art. 12 L.23/2014).



Nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili (secondo la norma approvata).

Quadro RS

- Nel **rigo RS64**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e quello complessivo degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, l'ammontare fiscalmente dedotto (rigo RS68, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del modello REDDITI SC relativo al precedente periodo d'imposta, quadro RS).
- Nel rigo **RS65**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 101.
- Nel **rigo RS66**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RS64 e RS65. Se detta differenza è negativa, il rigo non va compilato.

Quadro RS

- Nel **rigo RS67**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti per rischi su crediti dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RS69, colonna 2.
- Nel **rigo RS68**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti risultanti al termine dell'esercizio e, in **colonna 2**, l'importo fiscalmente dedotto ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUIR.
- Si fa presente che l'importo di colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RS69, colonna 2.
- Nel **rigo RS69** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del TUIR, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

Svalutazione per masse di crediti diversi da quelli di modesto importo

Inizio periodo	Euro
Valore dei crediti inclusi nel plafond di deducibilità	75.000
Fondo svalutazione crediti "contabile" al 31.12.2022	1.000
Fondo svalutazione crediti "fiscale" al 31.12.2022 (dedotto ex art. 106 co. 1 del TUIR)	750
Fondo svalutazione crediti "tassato" al 31.12.2022	250

Svalutazione per masse di crediti diversi da quelli di modesto importo

Nel Conto economico al 31.12.2023 sono stanziati esclusivamente svalutazioni "generiche" (relative a crediti diversi da quelli di modesto importo scaduti da più di 6 mesi e da quelli verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali) di ammontare pari a 2.000,00 euro.

La svalutazione crediti deducibile nel 2023 ammonta a 375,00 euro ($= 75.000,00 \times 0,5\%$). L'importo delle svalutazioni complessivamente dedotte al termine dello stesso esercizio 2023, pari a 1.125,00 euro ($750,00 + 375,00$), è inferiore al limite ammesso di 3.750,00 euro ($= 75.000,00 \times 5\%$).

Fine periodo	Euro
Fondo svalutazione crediti "contabile" al 31.12.2023	3.000
Fondo svalutazione crediti "fiscale" al 31.12.2023	1.125
Fondo svalutazione crediti "tassato" al 31.12.2023	1.875

Svalutazione per masse di crediti diversi da quelli di modesto importo

Nel rigo RF31 occorre apportare una variazione in aumento di importo pari a 1.625,00 euro (2.000,00 euro stanziati a Conto economico meno 375,00 euro deducibili), indicando il codice 41:

RF31 Altre variazioni in aumento	41	2	1.625,00	3	4	,00	5	6	,00
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
								55	

Il prospetto crediti va compilato come segue:

Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	1.000,00	2	750,00
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	0,00	2	0,00
	RS66	Differenza				750,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	2.000,00	2	375,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	3.000,00	2	1.125,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	72.000,00	2	75.000,00

Art. 9 comma 1 L. 111/2023

3) estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dell'articolo 26, commi 3-bis, 5, 5-bis e 10-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e l'esclusione dalle responsabilità previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 2560 del codice civile;

Cass. Sentenza n. 8714/2024

«Ai sensi dell'art. 101, comma 5, TUIR applicabile ratione temporis, la cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto ove il contribuente alleggi e documenti elementi certi e precisi, che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all'operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito. Peraltro, un ingiustificato rilevante differenziale tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell'operazione, può costituire un indicatore del carattere erogatorio, anziché produttivo della stessa, e perciò della non inerenza del componente negativo»

Cass. Sentenza n. 748/2021

Cessione a 100.000 euro, ad un socio, di un credito di 9.110.772,61.

«Dagli elementi indiziari sopra evidenziati, i giudici di appello hanno fatto discendere la natura elusiva dell'operazione, considerato che l'importo conseguito dalla cessione del credito, corrispondente a poco più dell'1 per cento del credito nominale, aveva consentito alla contribuente di abbattere l'imponibile in misura pari alla perdita di bilancio e di conseguire un risparmio fiscale, potendo la perdita di bilancio essere contrapposta alla plusvalenza derivante dalla vendita dell'immobile sito in via (OMISSIS)»

6 giugno 2024

EUTEKNE

SOCIETÀ DI COMODO

A cura di Francesco DE ROSA



Riferimenti normativi e di prassi

- Art. 30 L. 724/94
- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14.2.2008
- Circolare Agenzia delle entrate 4.5.2007 n. 25
- Circolare Agenzia delle entrate 14.2.2008 n. 9
- Risoluzione Agenzia delle entrate 20.12.2013 n. 101
- Sentenza Corte di Giustizia UE Causa C-341/22
- Art. 9 L. 9.8.2023 n. 111

Art. 30 L. 724/94

1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: [...]

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: [...]

Art. 30 L. 724/94 - Disapplicazione

4. Per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del DL 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, [...] la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'[articolo 11](#), comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, non trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

Test di operatività

Calcolo dei ricavi minimi presunti

I valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di detta media, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascuno esercizio è ragguagliato al periodo di possesso.

Percentuali	Tipologia di beni
2%	Partecipazioni, titoli e crediti finanziari
6%	Immobili ed altri beni
5%	Immobili A/10
4%	Immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti
1%	Immobili ubicati nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti
15%	Altre immobilizzazioni

Quadro RS

Una società non ha superato per il periodo d'imposta 2023 il test di operatività ed ha presentato istanza di interpello, ricorrendone le condizioni, richiedendo la disapplicazione della disciplina delle società di comodo ai fini delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dell'IVA. L'istanza è stata accolta.

La società compila in questo modo il prospetto per la verifica dell'operatività di REDDITI 2024.

Quadro RS

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo		RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari	
			1	2	4 1	4 1	7 1	8	
			Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale	
	<input type="checkbox"/>	RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
	<input type="checkbox"/>	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%
	<input type="checkbox"/>	RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%
	<input type="checkbox"/>	RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%
	<input type="checkbox"/>	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
	<input type="checkbox"/>	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%
	<input type="checkbox"/>	RS123	Totale	2		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
	<input type="checkbox"/>				,00	3	,00		,00
	<input type="checkbox"/>	RS124				Agevolazioni	Variazioni in aumento	3	
	<input type="checkbox"/>					1	2		,00
	<input type="checkbox"/>	RS125	Reddito imponibile minimo						,00

Se, invece, la società non ha presentato l'interpello, ma ritiene di poter dimostrare la sussistenza delle condizioni per la disapplicazione della disciplina relativa alle società non operative, occorre indicare negli stessi campi il codice "2".

Se, infine, la società ha presentato interpello, ha ricevuto parere negativo dall'Amministrazione finanziaria, ma ritiene comunque che sussistano le condizioni per la disapplicazione, andrà indicato negli stessi campi il codice "3".

Art. 9 comma 1 L. 111/2023

- b) rivedere la disciplina delle società non operative, prevedendo:
- 1) l'individuazione di nuovi parametri, da aggiornare periodicamente, che consentano di individuare le **società senza impresa**, tenendo anche conto dei principi elaborati, in materia di imposta sul valore aggiunto, dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea;
 - 2) la determinazione di cause di esclusione che tengano conto, tra l'altro, dell'esistenza di un **congruo numero di lavoratori dipendenti** e dello svolgimento di attività in settori economici oggetto di specifica regolamentazione normativa;

Sentenza Corte di Giustizia UE Causa C-341/22

Art. 9 § 1 della Direttiva 2006/112/CE: qualità di **soggetto passivo**
Per la qualità di soggetto passivo è sufficiente esercitare un'attività economica, indipendentemente dai suoi scopi e dai suoi risultati

Art. 167 della Direttiva 2006/112/CE: **diritto alla detrazione**. Principi di neutralità e di proporzionalità

Il diritto dei soggetti passivi di detrarre l'IVA è un principio fondamentale del sistema, e non può essere soggetto a limitazioni. È sufficiente che vi sia una connessione tra le operazioni per le quali si esercita il diritto alla detrazione e le operazioni a valle soggette ad imposta, indipendentemente dai risultati delle attività economiche.

Sentenze Cass. 9341/2023

«Va ribadito che in tema di società di comodo, la presunzione relativa di non operatività, prevista dall'art. 30 della L. n. 724 del 1994, può essere superata dal contribuente mediante la prova dell'esistenza di situazioni oggettive, di carattere straordinario, da valutarsi non in termini assoluti, bensì economici, in quanto inerenti alle effettive condizioni del mercato, idonee a dimostrare l'erroneità dell'esito quantitativo del test di operatività, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale e, dunque, l'operatività reale della società.»

Sentenze Cass. 9339/2023

«Con riferimento alla presunzione legale relativa di non operatività, va ribadito che l'onere probatorio può essere assolto non solo dimostrando che, nel caso concreto, l'esito quantitativo del test di operatività è erroneo o non ha la valenza sintomatica che gli ha attribuito il legislatore, giacché il livello inferiore dei ricavi è dipeso invece da situazioni oggettive che ne hanno impedito una maggior realizzazione; ma anche dando direttamente la prova proprio di quella circostanza che, nella sostanza, dal livello dei ricavi si dovrebbe presumere inesistente, ovvero dimostrando la sussistenza di un'attività imprenditoriale effettiva, caratterizzata dalla prospettiva del lucro obiettivo e della continuità aziendale, e dunque l'operatività reale della società (cfr. Cass. 24.2.2021 n. 4946, cit., in motivazione; Cass. 28.9.2021 n. 26219, in motivazione).»

Art. 11 L. 212/2000

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente alla:

a) applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro corretta interpretazione;

b) corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili; [...]

d) disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;

e) sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge; [...]

2. L'interpello di cui alla lettera e) del comma 1 è riservato ai soggetti che aderiscono al regime di cui agli articoli 3 e seguenti del DLgs 5 agosto 2015, n.128, e ai soggetti che presentano le istanze di interpello di cui all'articolo 2 del Dlgs 14 settembre 2015, n.147.

6 giugno 2024

EUTEKNE

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

A cura di Francesco DE ROSA



Indicazione in dichiarazione

Modulistica da utilizzare per le operazioni agevolate		Termine
Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2023, senza procedere allo scioglimento (31.12.2023 compreso nel periodo d'imposta)	REDDITI SC 2024	Ordinario
Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2023 da società messe in liquidazione nel 2023 (attribuzioni ai soci effettuate nel periodo "ante liquidazione")	REDDITI SC 2023	Art. 5 DPR 322/98
Assegnazione o cessione di beni effettuata nel 2023 da società messe in liquidazione nel 2023 (attribuzioni ai soci effettuate nel periodo "post liquidazione", se in corso al 31.12.2023)	REDDITI SC 2024	Ordinario
Trasformazione da società di capitali in società semplice effettuata nel 2023	REDDITI SC 2023	Art. 5-bis DPR 322/98
Trasformazione da società di persone in società semplice effettuata nel 2023*	REDDITI SC 2024	Ordinario

* DRE Piemonte risposta a interpello n. 901-533/2016

Circ. Agenzia delle Entrate 1.6.2016 n. 26 cap. I parte I § 5:

«Si evidenzia che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve ritenersi perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.»

Quadro RQ sez. XXII

Nei righi RQ 94 ed RQ 95 si indicano:

- in colonna 1, il valore normale o il valore catastale (nel caso di assegnazione o trasformazione), ovvero il corrispettivo (nel caso di cessione);
- in colonna 2, il costo fiscalmente riconosciuto;
- in colonna 3, la base imponibile dell'imposta sulle plusvalenze, pari alla differenza tra i due valori.

Nel successivo rigo RQ96 si riepiloga l'imposta dovuta.

Esempio: una società ha assegnato un immobile il cui valore catastale ammonta a 134.000,00 euro e il cui costo fiscale è pari a 104.000,00 euro, il prospetto va compilato in questo modo:

SEZIONE XXII		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice	RQ94 Beni immobili	1 134.000,00	2 104.000,00	3 30.000,00
	RQ95 Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ96 Totale		1 Imponibile 30.000,00	2 Società non operative	3 Imposta sostitutiva 2.400,00
RQ97 Riserve in sospensione		1 Imponibile ,00	2 Aliquota 13%	3 Imposta sostitutiva ,00

Quadro RQ sez. XXII

Per evitare la compensazione tra plusvalenza e minusvalenza (non deducibile, art. 101 co. 1 del TUIR), il costo deve essere inserito nella colonna 2 sino a concorrenza del valore normale/catastale

Dato	Immobile 1 (patrimonio)	Immobile 2 (patrimonio)
Valore normale	200.000	320.000
Costo fiscale	300.000	185.000
Plusvalenza fiscale	-	135.000
Minusvalenza fiscale	-	-
Plusvalenza netta		135.000

SEZIONE XXII		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice	RQ94 Beni immobili	1 520.000,00	2 385.000,00	3 135.000,00
	RQ95 Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RQ96 Totale	1 Imponibile 135.000,00	2 Società non operative	3 Imposta sostitutiva 10.800,00
	RQ97 Riserve in sospensione	1 Imponibile ,00	2 Aliquota 13%	3 Imposta sostitutiva ,00

Quadro RQ sez. XXII

Si ipotizzi di aver effettuato la trasformazione in società semplice di una srl con un solo immobile, del valore catastale di 100.000 a fronte di un costo di 385.000. La società non ha versato l'imposta sostitutiva.

Successivamente, l'immobile è stato venduto a 520.000 (escluso da imposizione ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR).

Secondo la risposta a interpello 10.11.2023 n. 456 questa sequenza costituisce una fattispecie di **abuso del diritto**.

Compilando il quadro nel seguente modo, si metterebbe in atto una regolarizzazione spontanea, accompagnata dal versamento dell'imposta mediante ravvedimento operoso:

SEZIONE XXII		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice	RQ94 Beni immobili	1 520.000,00	2 385.000,00	3 135.000,00
	RQ95 Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	RQ96 Totale	Imponibile 1 135.000,00	Società non operative 2	Imposta sostitutiva 3 10.800,00
	RQ97 Riserve in sospensione	Imponibile 1 ,00	Aliquota 13%	Imposta sostitutiva 2 ,00

LE NOVITA' DEL MODELLO UNICO

Giovedì 6 giugno 2024

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

Riferimenti normativi

- L. 9 agosto 2023, n. 111 – Art. 17 comma 1 lett. g) n. 2 (Delega per la riforma fiscale);
- D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 – Artt. 6-33 (Attuazione della delega in materia di accertamento e concordato preventivo biennale);
- Provvedimento ADE n. 68629/2024 (Approvazione modelli)

Nota: Interessante i risultati della presentazione fatta da sogei alla Commissione di Esperti per gli ISA il 15 marzo 2024

(<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5993821/Presentazione+CdE+15+marzo+2024.pdf/1b47cb9b-d698-040e-c0b0-964030927c13>)

GLI STEP OPERATIVI

PROPOSTA

**CALCOLO IN SEDE DI COMPILAZIONE DEGLI ISA
QUADRO CPB**

Tramite il software «il tuo ISA»

ACCETTAZIONE

**IN SEDE DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE
15.10.2024**

ESCLUSA LA REMISSIONE IN BONIS!

SOGGETTI INTERESSATI

D.LGS. 13/2024



SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

CHE APPLICANO GLI ISA (€ 5.164.569)

Eccezione: CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

ESCLUSIONI

1

CONDOTTE PUNIBILI



OMESSA DICHIARAZIONE 2021-2023



CONDANNA PENALE REATI COMMESSI 2021-2023

D.Lgs. 74/2000, articolo 2621 cod. civ., articolo 648-bis, articolo 648-ter e articolo 648-ter1 cp

2

DEBITI TRIBUTARI (ESCLUSI QUELLI RATEIZZATI)



DEBITI TRIBUTARI 2023 (OK SE ESTINTI DEB > euro 5.000 ALLA DATA ADESIONE)



DEBITI PREVIDENZIALI DEFINITIVAMENTE ACCERTATI

3

CAUSE DI ESCLUSIONE ISA

ECCEZIONE: CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO

EFFETTI

ADESIONE AL CONCORDATO



LE IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP → REDDITO/V.P. CONCORDATO (MIN. EURO 2.000)

CONTRIBUTI: POSSONO ESSERE VERSATI SU REDDITO EFFETTIVO SE MAGGIORE

OPZIONE SOGGETTI TRASPARENTI → VINCOLA I SOCI

Il minimo di euro 2.000 è ripartito tra i soci sulla base delle quote di partecipazione

LE PERDITE PREGRESSE ABBATTONO IL REDDITO CONCORDATO

NESSUN EFFETTO IVA



EFFETTI

AGEVOLAZIONI E ISEE → RILEVA IL REDDITO EFFETTIVO

SI APPLICANO I BENEFICI PREMIALI ISA INDIPENDENTEMENTE DAL RISULTATO

HA EFFETTO SUGLI ACCONTI

PRIMO ANNO → RIDUZIONE SI CALCOLA SUL SECONDO ACCONTO

EFFETTI

RIMANE OBBLIGO

PRESENTARE DICHIARAZIONI REDDITI E IRAP

COMPILARE ISA

RISPETTARE OBBLIGHI CONTABILI

PROTEZIONE DA
ACCERTAMENTI

NO ACCERTAMENTI ARTICOLO 39 D.P.R. 600/1973

VERIFICHE PER CAUSE DECADENZA

CONTROLLI PER CHI NON ADERISCE O DECADE

CESSAZIONE E DECADENZA

IL CONCORDATO VIENE MENO ...



CESSAZIONE (ARTICOLO 21-32)



CESSAZIONE ATTIVITÀ

MODIFICA ATTIVITÀ

ECCEZIONE:

- APPLICAZIONE STESSI ISA
- APPLICAZ. STESSO COEFF. PER FORFETTARI

DM: CIRCOST. ECCEZ. MINORI REDD > 50%



DECADENZA (ARTICOLO 22-33)



IPOTESI PRINCIPALI

**ACCERTAMENTO ATTIVITÀ O PASSIVITÀ
> 30% RICAVI DICHIARATI**

MANCATO VERS. IMPOSTE CONCORDATE

ISA INFEDELI (>30% RICAVI)

OMESSI «SCONTRINI» (3 VIOLAZIONI)

QUADRO CPB

Condizioni di accesso	
P01	Presenza dei requisiti <input type="checkbox"/> Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione <input type="checkbox"/> Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari <input type="checkbox"/>
Dati contabili	
P04	Reddito rilevante ai fini del CPB <input type="checkbox"/> esclusi <input type="checkbox"/> ,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB <input type="checkbox"/> ,00

Verificare DM

esclusi

IMPRESE

- Plusvalenze (articoli 58, 86, 87 Tuir)
- sopravvenienze (articolo 88 Tuir)
- minusvalenze e sopravvenienze passive (articolo 101, Tuir)

PROFESSIONISTI

- plusvalenze e minusvalenze articolo 54 comma I-bis e I-bis. I Tuir

- redditi provenienti da società o associazioni

QUADRO CPB

Al netto delle componenti straordinarie

Proposta CPB		
P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024	,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025	,00

Accettazione proposta CPB		
P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella

Adesione per il
biennio 2024-2025

CONCORDATO FORFETTARI

Si aggiunge: inizio attività anno precedente

SEZIONE VI Concordato Preventivo regime forfetario	Condizioni di accesso	
	LM60	Presenza dei requisiti
	LM61	Assenza di cause d'esclusione
	LM62	Presenza di eventi straordinari
	Proposta CPB	
	LM63	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024
	Accettazione proposta CPB	
LM64	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024	

CHE «PROPOSTA» ATTENDERSI?

Articolo 39 D.Lgs. 13/2024



*«Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 7, 8, 9 **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** L'Agenzia delle entrate provvede ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»*

Articolo 40, comma 3, D.Lgs. 13/2024



*«Le **maggiori entrate erariali**, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono ...»*

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ESISTENZE INIZIALI

Dott. Alessandro Lazzarini
Consigliere A.N.Do.C. Accademia di Napoli

LA REGOLARIZZAZIONE/RIALLINEAMENTO DEL MAGAZZINO

L'AMBITO SOGGETTIVO



ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA CHE NON APPLICANO GLI IAS:

- 1) SOCIETÀ DI PERSONE IN CONTABILITÀ ORDINARIA**
- 2) SOCIETÀ DI CAPITALI**
- 3) ENTI COMMERCIALI**

IRRILEVANTE IL RIFERIMENTO ALLA APPLICABILITÀ DEGLI ISA (DIFFERENZA CON L'ARTICOLO 7, L. 488/1999, CHE LIMITAVA L'APPLICAZIONE DELLA REGOLARIZZAZIONE AI SOGGETTI A CUI FOSSERO APPLICABILI GLI STUDI DI SETTORE)

I CASI PARTICOLARI



IMPRENDITORI IN REGIME FORFETTARIO

**CIRCOLARE N. 10/E/2016, par. 4.3.6 : «in caso di passaggio al regime ordinario le merci non pagate costituiscono rimanenze iniziali fiscalmente rilevanti»
In caso di passaggio al regime semplificato è ragionevole ritenere che le merci non pagate rispetto al totale del valore delle rimanenze finali costituiscano costo deducibile**

I CASI PARTICOLARI



IMPRENDITORI IN REGIME SEMPLIFICATO

CIRCOLARE N. 11/E/2017: «in caso di passaggio al regime ordinario le merci non pagate costituiscono rimanenze iniziali fiscalmente rilevanti»

In caso di passaggio al regime ordinario è ragionevole ritenere che le merci non pagate (o non registrate) e regolarizzate nel 2023 possono costituire rimanenze iniziali fiscalmente rilevanti

OGGETTO DELL'ADEGUAMENTO

Le rimanenze iniziali del periodo d'imposta in corso al 30.9.2023

Quindi regolarizzate le giacenze iniziali quelle finali al 31.12.2023 verranno determinate di conseguenza

CIRCOLARE N. 115/E/2000: sono oggetto di regolarizzazione solo le rimanenze di beni quindi esclusa regolarizzazione per:

- **rimanenze di opere e servizi di carattere ultrannuale (valutazione al corrispettivo pattuito);**
- **rimanenze di opere e servizi di carattere infrannuale (valutazione al costo).**

2 IPOTESI DI REGOLARIZZAZIONE

1) ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI DI QUANTITÀ E/O VALORE SUPERIORE A QUELLO EFFETTIVO



COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO:
A) POSSIBILE OCCULTAMENTO DI PERDITE
B) POSSIBILE CESSIONE NON CONTABILIZZATA

2) ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI IN PRECEDENZA OMESSE



COMPORTAMENTO ILLEGITTIMO:
A) POSSIBILE OCCULTAMENTO DI IMPONIBILE
B) POSSIBILE OCCULTAMENTO DI COSTI DI ACQUISTO

ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI



1) POSSIBILE RIDUZIONE DELLA QUANTITÀ



2) POSSIBILE RIDUZIONE DEL VALORE



IMPATTO SUL BILANCIO

OIC 29, PAR. 48 : L'ERRORE CONTABILE VIENE RILEVATO A DIRETTA IMPUTAZIONE DEGLI UTILI PORTATI A NUOVO O ALTRA RISERVA DI PATRIMONIO NETTO SE SI TRATTA DI ERRORE RILEVANTE, VA INVECE IMPUTATO A CONTO ECONOMICO SE SI TRATTA DI ERRORE IRRILEVANTE.

CIRCOLARE N. 115/E/2000: il contribuente ha libertà di scelta per la contabilizzazione, ma se l'errore viene imputato a conto economico deve essere oggetto di variazione in aumento.

LE IMPOSTE SOSTITUTIVE E L'IVA DOVUTA



IVA DOVUTA IN QUANTO IL PRINCIPIO DI FONDO È CHE SE LE GIACENZE VANNO DIMINUITE IL MOTIVO RISIEDA NEL FATTO CHE LE MERCI SONO STATE CEDUTE IN NERO

IVA DOVUTA SUL CEDUTO « IN NERO » CHE DEVE TENER CONTO DI UN MARGINE DI GUADAGNO > COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE CHE SARÀ DETERMINATO CON APPOSITO DECRETO

D.M. FINANZE 23.3.2000

CONFEZIONE INDUMENTI DA LAVORO: 1,62

FABBRICAZIONE TUBI IN ACCIAIO: 1,34

COMMERCIO AUTOVEICOLI: 1,12

COMMERCIO DI CARNI E SALUMERIA: 1,15

COMMERCIO INGROSSO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE: 1,2

COMMERCIO DETTAGLIO ABBIGLIAMENTO E CALZATURE: 1,3

CALCOLO ALIQUOTA MEDIA IVA

Iva vendite – Iva su cessione beni ammortizzabili/ volume di affari (tenendo conto di operazione non soggette o soggette a regimi speciali)



Es. Iva vendite euro 220.000, prestazioni estere euro 40.000, cessione di cespiti per euro 10.000 (comprese nell'Iva vendite)



$(\text{euro } 220.000 - \text{euro } 2.200) / (\text{euro } 990.000 + 40.000) = 21,14 \%$

IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES/IRAP 18%



**BASE IMPONIBILE È L'IMPORTO
ELIMINATO PER COEFFICIENTE DI
MAGGIORAZIONE - IMPORTO
ELIMINATO**



**Ipotesi: commercio dettaglio calzature
(coeff. 1,3).
Magazzino eliminato: euro 100.000**



**euro 100.000 x 1,3 = euro 130.000 x
21,14% = euro 27.482 (Iva media)
euro 30.000 x 18% = euro 5.400**



L'ISCRIZIONE DI NUOVE ESISTENZE INIZIALI

POSSIBILE SOLO PER LA QUANTITÀ
DEI BENI, NON PER IL VALORE



VALUTAZIONE A NORMA
DELL'ARTICOLO 92 TUIR NEL
RISPETTO DELL'ARTICOLO
2424 COD.CIV.



Svalutazione rimanenze di beni infungibili >
non possibile secondo Cassazione n.
10773/2023 che quindi adotta la tesi della
Agenzia delle entrate (risoluzione n.
78/E/2013) e non quella di AIDC (norma
168/2007 che sembrava maggiormente
avvalorata dal 2016 con la derivazione
rafforzata)



Resta il tema della deducibilità
ai fini Irap del minor valore del
magazzino (questione non
affrontata dalla Cassazione)

L'ISCRIZIONE DI NUOVE ESISTENZE INIZIALI IMPOSTA SOSTITUTIVA IRES/IRAP

**18%, MENTRE NON È DOVUTA
ALCUNA IVA**



**DA APPLICARE SUL VALORE
ISCRITTO, QUINDI NON
MAGGIORATO**

PERFEZIONAMENTO DELLA OPERAZIONE

**L'ADEGUAMENTO DEVE ESSERE
INDICATO IN DICHIARAZIONE
REDDITI RELATIVA AL 2023**



**QUINDI SEMBRA DI POTER DIRE CHE IL
PERFEZIONAMENTO È CONDIZIONATO
ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO
REDDITI, NON AL VERSAMENTO DELLA
IMPOSTA SOSTITUTIVA
(MODIFICA RISPETTO ALLA L.
488/1999)**



**IMPOSTA DOVUTA CON IL SALDO DEL
MODELLO REDDITI 2023 (PRIMA RATA)
E SECONDO RATA CONACCONTO
(NOVEMBRE 2024)**

EFFETTI

NON RILEVA AI FINI
SANZIONATORI SIA
AMMINISTRATIVI CHE
PENALI

IL NUOVO VALORE È
RICONOSCIUTO A PARTIRE
DAL 2023 E NON PUÒ
ESSERE UTILIZZATO PER
ACCERTAMENTI IN PERIODI
PRECEDENTI

NON HA EFFETTO A
FRONTE DI PVC GIÀ
NOTIFICATI ALLA DATA
DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA LEGGE

IMPOSTA SOSTITUTIVA È INDEDUCIBILE

RESPONSABILITÀ SOCI

Articolo 2377 Cod. civ.: annullabili delibere non in conformità con legge o statuto (azione entro 90 gg , per le Srl , da qualunque socio)



Articolo: 2379 Cod. civ.: nulle le delibere con oggetto impossibile o illecito (azione entro 3 anni da chiunque ne abbia interesse)



Articolo 2434 bis Cod. Civ: LE AZIONI PREVISTE AGLI ARTICOLI 2377 E 2379 COD. CIV. NON POSSONO PIU' ESSERE ESEGUITE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO SUCCESSIVO A QUELLO CHE SI VORREBBE CONTESTARE

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATORI

Azione responsabilità amministratori
Articolo 2393 Cod. civ.
(Articolo 2476 Cod. civ. per Srl)

Per Srl azione promossa da ciascun socio

Azione responsabilità amministratori
Articolo 2393 Cod. civ.
(Articolo 2476 Cod. civ. per Srl)

Azione promossa dai creditori sociali per inosservanza degli obblighi relativi alla integrità del capitale (es. omessa comunicazione di causa di liquidazione)

Azione responsabilità amministratori
Articolo 2393 Cod. Civ.
(Articolo 2476 Cod. Civ. per Srl)

Azione promossa dal singolo creditore direttamente danneggiato

RESPONSABILITÀ SINDACI E REVISORI

**Azione responsabilità sindaci
Articolo 2407 Cod. civ.**

**Responsabilità solidale con gli
amministratori**

**Azione responsabilità revisori
Articolo 15 D.Lgs. 39/2010**

**Responsabilità solidale con amministratori
per inosservanza degli obblighi e danni
derivanti da inadempimento. Prescrizione
dell'azione in 5 anni dalla relazione sul
bilancio**

**Responsabilità penale ex articolo 262 l
Cod. civ. per comunicazione che
consapevolmente hanno indotto altri in
errore**

**Reclusione da uno a cinque anni
(rilevanza penale anche per revisori ex
articolo 27 D.Lgs. 39/2010)**